#### STATUTO DELL'AZIENDA SERVIZI POLVERIGI S.R.L.

# (in breve denominata "A.S.P. S.R.L.")

#### Titolo I

#### Costituzione, sede, durata, e oggetto della società

#### Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 113 lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico degli Enti Locali), una Società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, denominata "A.S.P. Azienda Servizi Polverigi – S.r.l." o nel suo acronimo, in breve, anche "A.S.P. S.R.L.".

#### Art. 2 - SEDE SOCIALE

La società ha sede in Polverigi.

Essa può istituire in Italia e all'estero, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia, sedi secondarie, filiali, agenzie, depositi, recapiti e uffici di rappresentanza distaccati ovvero sopprimerli.

#### Art. 3 – **DURATA**

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

# Art. 4 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto la gestione, in proprio e per conto terzi dei servizi e delle attività destinate a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale, (con organizzazione delle stesse nelle opportune forme e termini) per la ottimizzazione dei servizi stessi identificati come segue:

- 1) Gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge n. 34 del 1994, comprensivo
- sia della capitalizzazione, adduzione, vendita e trattamento delle acque destinate al consumo privato, tecnologico civile e produttivo,
- sia del collettamento delle acque reflue, compreso lo spurgo, la pulizia ed il mantenimento dei collettori e fognature nonché del trattamento depurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio;
- 2) gestione dei servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, anche riutilizzabili, recuperabili e riciclabili, compresi lo spazzamento, la pulizia e il diserbo di strade e di aree pubbliche o private nonché la loro eventuale manutenzione, lo spalamento anche meccanico della neve;
- 3) gestione dei servizi per la raccolta, lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti speciali pericolosi, ospedalieri, industriali, tossico-nocivi, compreso il riciclaggio degli inerti; e la realizzazione di bonifiche ambientali;
- 4) erogazione dei servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana, compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche e private;
- 5) gestione dei servizi di distribuzione e di erogazione del gas per tutti gli usi consentiti ivi inclusa l'estrazione, lo stoccaggio, l'acquisto, il trasporto e il trattamento dello stesso.
- 6) gestione dei servizi concernenti la produzione il trasporto, la distribuzione, e la vendita di energia elettrica comunque prodotta o acquistata;
- 7) realizzazione e gestione di impianti per il teleraffreddamento, per l'ecogenerazione,

nonché la realizzazione e la gestione di reti di distribuzione del calore ed energia elettrica per usi civili ed industriali;

- 8) prestazioni di servizi per l'ottenimento del risparmio energetico, comprese la gestione-calore, la gestione di impianti termici e relative attività di manutenzione e di controllo;
- 9) progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di centrali, e di impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;
- 10) gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano di persone e ogni attività comunque connessa, ivi inclusa la realizzazione e gestione di parcheggi;
- 11) gestione di servizi di illuminazione pubblica, di sistemi semaforici e di segnaletica luminosa, di Illuminazione votiva nei cimiteri.
- 12) Gestione di servizi e reti di informatizzazione, trasmissione e controllo, di consulenza e assistenza nel campo energetico, idrico, delle analisi di laboratorio e in campo ambientale collegate alla difesa del suolo ed alla tutela delle acque;
- 13) progettazione, attuazione e successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche e di opere di urbanizzazione.
- 14) Gestione di servizi pubblici di interesse turistico, servizio di pubblica affissione e pubblicità.
- La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi altra attività o servizio anche di commercializzazione e di studio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio e complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuna esclusa.
- La Società potrà realizzare e gestire le attività indicate direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare attività richieste da terzi, siano Enti pubblici o privati, anche soci.
- La Società potrà inoltre promuovere la costituzione di altre imprese o assumere interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere, purché nel rispetto dell'art.2361 Codice Civile.
- La Società potrà anche venire a far parte di associazioni temporanee di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.
- La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli gli scopi sociali; ciò sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e segnatamente nel rispetto delle leggi 2.1.1991 n.1 21.2.1991 n. 52 5.7.1991 n. 197 ed del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385.

I rapporti tra Società e Comune saranno regolamentati da specifici contratti di servizio o d'opera.

# <u>Titolo II</u> <u>Capitale sociale e quote</u>

#### Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è determinato in euro 2.184.191,00 (euro duemilionicentottantaquattromilacentonovantuno/00) suddiviso in quote ai sensi dell'art. **2468** del Codice Civile.

Il Capitale sociale sarà costituito da ogni elemento suscettibile di valutazione economica ai sensi dell'art. 2464 del Codice Civile.

#### Art. 6 – OUOTE (O PARTECIPAZIONI SOCIALI)

Nel testo del presente statuto le partecipazioni sociali vengono chiamate indifferentemente o "partecipazioni" o "quote".

Le quote sono nominative e indivisibili e conferiscono uguali diritti.

Ogni socio aderisce all'atto costitutivo ed allo statuto ed elegge il proprio domicilio nel luogo risultante dal libro soci.

Ogni quota da diritto ad un voto nella assemblea dei soci.

#### Art. 7 – **DETENZIONE DELLE QUOTE**

La maggioranza assoluta delle quote è detenuta dal Comune di Polverigi.

Alla Società potranno partecipare preferibilmente soggetti pubblici e privati con finalità istituzionali e competenze compatibili con l'oggetto sociale o esercenti attività comunque affini o complementari rispetto a queste.

A tali effetti sono considerate come appartenenti ad Enti Pubblici le quote di capitale sociale intestate a società di capitali controllate dagli Enti stessi, ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile.

L'ingresso di altri soggetti potrà avvenire a seguito di aumento di capitale oppure a seguito di cessione di una parte delle quote; fermo restando il vincolo della maggioranza assoluta del capitale sociale detenuto dal Comune di Polverigi.

L'assunzione di partecipazione in capo ai Comuni o loro Consorzi che intendono affidare alcuni dei servizi che formano l'oggetto di attività della Società, avviene a seguito di apposita convenzione che disciplina l'affidamento dei servizi stessi e le modalità della gestione associata.

La scelta dei soci diversi dai Comuni o loro Consorzi che affidino la gestione dei servizi pubblici è effettuata in relazione alla natura del servizio pubblico da erogare e tenuto conto delle capacità imprenditoriali dei potenziali soci, con atto motivato a seguito di adeguato confronto concorrenziale.

A ciascun socio (pubblico o privato) diverso da un Ente territoriale, sarà fatto divieto di possedere, in via diretta o indiretta, una quota di capitale sociale superiore al 40 % (quaranta per cento).

Tale limite si applica, per quanto riguarda le persone fisiche, alle partecipazioni complessivamente possedute dal nucleo familiare e, - per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche - alle partecipazioni complessivamente possedute dal gruppo di appartenenza di cui all'art. 2359 del codice civile.

# Art. 8 – AUMENTI DI CAPITALE E OPZIONI

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia e fatta salva la condizione di cui al comma 1 (uno) dell'art.7 del presente Statuto.

In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione in proporzione al numero di quote effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione del libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

I versamenti sugli aumenti di capitale potranno effettuarsi per decimi dei quali almeno tre devono essere versati all'atto della sottoscrizione e gli altri dietro richiesta del Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità da questo fissate.

#### Art. 9 – TRASFERIMENTI E VINCOLI

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, la propria quota, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del Capitale Sociale, dovrà darne previamente informazione - con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le

condizioni di vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione sulle quote o diritti di opzione offerti, potranno farlo in misura proporzionale al Capitale Sociale posseduto, manifestando la propria incondizionata volontà all'acquisto con lettera raccomandata al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno delle proposte di acquisto pervenute.

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione, salvo diverso accordo.

Il trasferimento a terzi delle quote e dei diritti di opzione ad esse inerenti non produce effetti nei confronti della società se non a fronte del preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione.

Il consenso potrà essere negato nel caso di violazione dell'articolo 7 (sette) comma 1 (uno) del presente Statuto e potrà inoltre essere legittimamente rifiutato:

- a) a soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società.
- b) a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi, specialmente se contratti nei confronti di enti pubblici.
- c) a soggetti con caratteristiche tali che la loro presenza nella compagine sociale possa risultare di evidente ed oggettivo pregiudizio per la Società.

#### TITOLO III

# Assemblea dei soci

#### Art. 10 - COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci e ne rappresenta l'universalità.

Le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è di regola convocata presso la sede sociale, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. Essa comunque deve essere convocata nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea chiamata ad approvare il bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea inoltre viene convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, o in difetto, dal Collegio Sindacale purchè nella convocazione siano indicati gli argomenti da trattare.

Se gli Amministratori o in loro vece i Sindaci non provvedono alla convocazione dell'assemblea in tutti i casi in cui essi invece lo avrebbero dovuto fare, l'assemblea è ordinata, su istanza dei soci stessi, con Decreto del Presidente del Tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla.

# Art. 11 – QUORUM ASSEMBLEARI PER ALCUNE DELIBERE

L'assemblea convocata per deliberare sugli argomenti qui di seguito elencati (sia in prima che in seconda convocazione) si considera regolarmente costituita e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale:

- nomina e revoca degli Amministratori e determinazione del loro numero nei limiti minimo e massimo stabiliti dall'art.18;
- nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- delibera in ordine al compenso degli Amministratori;
- nomina e revoca dei componenti del Collegio Sindacale ed elezione del Presidente dello stesso;
- determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio;
- determinazione del compenso alla società di revisione.
- decisione in ordine all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i liquidatori e la società di revisione e in ordine alla rinuncia e transazioni su dette azioni;
- approvazione del bilancio e destinazione degli utili;
- decisioni da prendere ex art. 2482/ter del Codice Civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale di oltre un terzo;
- decisioni da adottare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli Amministratori, ed in particolare, qualora l'organo amministrativo ne abbia fatto richiesta, rilascio di pareri sull'assunzione di nuove attività o servizi connessi a quelli oggetto della società, o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati; ciò ferme restando le competenze dettate dal successivo articolo 12 (dodici) per le modificazioni dell'oggetto sociale.

#### Art. 12 - QUORUM ASSEMBLEARI PER ALTRE DELIBERE

L'assemblea convocata per deliberare sugli argomenti qui di seguito elencati delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'81% (ottantuno per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale:

- modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- messa in liquidazione della società;
- nomina e revoca dei liquidatori;
- determinazione dei poteri dei liquidatori;
- proroga o scioglimento della società;
- proposte di ammissione a concordato preventivo, ad amministrazione controllata, a concordato fallimentare.

Le delibere in ordine alla cessione di reti ed impianti possono essere prese solo con la totalità dei voti che rappresentino l'intero capitale sociale come meglio specificato al successivo articolo 16 (sedici).

#### Art. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, mediante lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax, posta elettronica, da inviare almeno 8 (otto) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio dei soci.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissata la data per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si ritiene regolarmente costituita quando essa partecipa l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza degli Amministratori e dei sindaci effettivi e gli assenti dichiarano di essere informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

#### Art. 14 - PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Possono partecipare all'assemblea i soci che siano regolarmente iscritti nel libro dei soci.

L'assemblea può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di un euro, il socio ha diritto ad un voto per ogni euro.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta, fatto salvo quanto previsto dall'art.2372 del Codice Civile. La stessa persona non può rappresentare per delega in Assemblea più di altri due soci.

#### Art. 15 -FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Salvo che non venga nominato un apposito Presidente, l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

E' compito del Presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario.

Le votazioni nelle assemblea si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'assemblea. Salvo che avvengano per approvazione unanime, le nomine alle cariche sociali sono fatte a scheda segreta.

L'assemblea, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro intervenuto, può procedere alla nomina di due scrutatori, con votazione palese.

# Art. 16 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA SULLA CESSIONE DI RETI ED IMPIANTI

Il patrimonio costituito dalle reti e dagli impianti strategici ivi inclusi quelli dichiarati reversibili in eventuali contratti di servizio è inalienabile, salvo quanto previsto nel periodo che segue. Qualora sia sottoposta all'assemblea per straordinarie ragioni coerenti e riconducibili al principio di salvaguardia della funzionalità del servizio pubblico, la eventuale proposta di cessione anche parziale dei predetti cespiti, la deliberazione relativa dovrà essere adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura la totalità del Capitale Sociale, come sopra già specificato.

#### Art.17 - VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI

Di ogni assemblea viene redatto un verbale, il quale deve essere approvato e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, quando non sia redatto da un notaio.

Il verbale contiene le proposte presentate e le deliberazioni prese. Su richiesta dei soci devono essere riassunte le loro dichiarazioni.

Le copie e gli estratti di questi verbali che devono essere prodotti in giudizio o altrove saranno dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci e da un membro del Consiglio, o da un notaio.

I verbali devono essere redatti da un notaio.

Tutti i verbali della assemblee debbono essere inseriti per ordine cronologico in apposito registro.

#### TITOLO IV

#### Del Consiglio di Amministrazione

#### Art.18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri compreso il Presidente, anche non soci.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori eventualmente nominati nel corso del periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità, fatte salve le nomine riservate al socio Comune di Polverigi di cui al successivo comma.

Ai sensi dell'art. 2449 c.c. il socio Comune di Polverigi ha diritto, in caso di organo amministrativo monocratico, di nominare l'Amministratore Unico e ove si optasse per il Consiglio di Amministrazione di procedere alla nomina diretta di un numero di amministratori pari a 2 (due).

Nell'eventualità di nomina del Consiglio di Amministrazione il socio Comune di Polverigi si asterrà dalla presentazione di liste e dalla votazione che non nomina direttamente, salvo il caso in cui dai soci non venga presentata alcuna lista. Il socio Comune di Polverigi comunicherà al Consiglio d'Amministrazione almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, i nominativi dei consiglieri dallo stesso nominati, di cui uno assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli altri soci avranno diritto di presentare la propria lista con i propri candidati almeno 3 (tre) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare la nomina del Consiglio di amministrazione e verrà nominato il candidato che otterrà la maggioranza dei voti.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), sia i nominativi da parte del Comune di Polverigi che i nominativi presenti in ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile restando comunque nella facoltà del Comune di Polverigi il rispetto della garanzia del riparto fra generi.

Per la sostituzione degli amministratori cessati, l'Assemblea delibera con le maggioranze di cui all'articolo 11 (undici) del Presente Statuto, nominando i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati. Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori tra quelli nominati dal Comune di Polverigi, lo stesso provvederà alla nomina dei nuovi consiglieri.

Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio e i consiglieri rimasti in carica sono tenuti a convocare l'assemblea dei soci perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio.

Non possono ricoprire cariche di Amministratore coloro che:

- a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilita dagli artt.25 comma 4, e 26 della L.
   23 marzo 1993 n. 81 e dall'art.15 della L.19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'art.1 della L.18 gennaio 1992 n. 16;
- b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in società sottoposte a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di 3 (tre) anni dalla data di assoggettamento alle dette procedure;

- c) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento, di impresa esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società;
- d) siano amministratori di Enti locali soci.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza all'ufficio.

Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vice Presidente e all'Organo di Controllo.

I compensi spettanti al Presidente e ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea.

Le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari funzioni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo.

#### Art. 19 - CARICHE SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea elegge tra i suoi membri un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del vice presidente fa le veci il consigliere più anziano di età.

Il Consiglio può nominare, fra i suoi membri, un amministratore delegato, determinandone i poteri. Il Consiglio può nominare altresì procuratori speciali e mandatari per il compimento di atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i compensi.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un suo Segretario, anche estraneo al Consiglio; in caso di assenza o impedimento il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza.

# Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente oppure, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente, nella sede della società o altrove purché nel territorio italiano.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisa l'opportunità ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli amministratori in carico ovvero, in difetto, dal Presidente del collegio sindacale.

La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, via telefax o posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun consigliere ed a ciascun Sindaco almeno 3 (tre) giorni prima della adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telefonicamente, via telefax o posta elettronica almeno 24 (ventiquattro) ore prima (ventiquattro ore prima).

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti o informati tutti i consiglieri ed i Sindaci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale la deliberazione che ha riportato il voto favorevole di colui che presiede l'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere redatto apposito verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un notaio, o da coloro che ne fanno le veci, da annotarsi nell'apposito libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione tenuto a norma di legge. Gli estratti dei verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario o da coloro che ne hanno le veci, fanno prova ovunque occorra produrli e specialmente in giudizio.

Debbono tuttavia essere adottate con il voto favorevole di tanti consiglieri che rappresentino almeno i 2/3 (due trezi) del consiglio, le deliberazioni concernenti:

- a) il controllo e le altre deliberazioni di cui all'art. 9 (nove);
- b) le deleghe e le remunerazioni di cui all'art. 19 (diciannove);
- c) l'assunzione o la dismissione di partecipazioni.
- d) ogni determinazione in ordine alla tariffa da praticare all'utenza per i servizi resi.
- d) l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili.
- e) l'assunzione di finanziamenti ed il rilascio di fidejussioni o l'assunzione di impegni similari aventi valore pari o superiore al capitale sociale.
- f) la redazione dei bilanci preventivi e del bilancio consuntivo d'esercizio.

#### Art.21 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto per legge ed in base al presente Statuto è riservato all'assemblea.

Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non possono pertanto essere demandate all'Amministratore Delegato, i poteri e le decisioni relativi ai seguenti oggetti:

- assunzione di partecipazioni, di qualsiasi atto e attraverso qualsiasi forma,
- ammissione di nuovi soci,
- autorizzazione stipulare convenzioni e contratti con Enti Pubblici.
- assunzione di finanziamenti a medio-lungo termine.
- rilascio di garanzie e concessione di prestiti di importo superiore ad euro 100.000 (centomila)per ogni singolo atto;
- stipula dei contratti che non rientrino nella gestione ordinaria della società.
- approvazione dei piani programmatici, dei budget annuali e pluriennali.
- alienazione di cespiti aziendali di valore superiore a ero 100.000 (centomila) per singola transazione.
- decisioni in merito ai beni immateriali della società (brevetti, marchi ecc.):
- assunzione di obblighi e/o responsabilità di qualsiasi tipo in nome e per conto di parti terze;
- modifiche sostanziali alla politica produttiva e di marketing della società.
- decisioni in ordine ad investimenti di qualsiasi natura che non rientrino nel budget di spese autorizzato dal consiglio di amministrazione.
- compravendita e permuta di beni immobili.

Il Consiglio delibera altresì sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione su compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri amichevoli compositori.

Di concerto con il Comune di Polverigi e con i Comuni che hanno affidato i servizi alla società, il Consiglio di Amministrazione predispone opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza, e cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla società; adotta la carta dei servizi.

#### Art. 22 - RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

La firma e la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio

spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente, e, qualora sia stato nominato, all'amministratore delegato entro i limiti delle attività delegate.

#### Art. 23 RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

La responsabilità degli Amministratori è regolata dalle norme di legge.

Le azioni che si volessero esercitare contro gli Amministratori, per violazione di norme legislative, statutarie e regolamentari che abbiano arrecato danno alla società, competono esclusivamente all'Assemblea dei soci che ne potrà deliberare l'esercizio nei modi stabiliti delle disposizioni di legge.

Ai sensi dell'art.11 comma 6 del D.lgs 18 dicembre 1997 n. 472 e sue eventuali modificazioni, la società potrà deliberare la assunzione a proprio carico delle responsabilità patrimoniali derivanti agli amministratori per violazione di norme fiscali, fissandone limiti e modalità.

# TITOLO V Organo di Controllo

### Art. 24 - Organo di Controllo

Nell'ipotesi che l'assemblea dei soci nomini un organo di controllo a sensi del primo comma dell'art. 2477, questo potrà essere costituito alternativamente da un Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico.

In caso di nomina del Collegio Sindacale questo sarà composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti in possesso di requisiti di legge.

La elezione dei sindaci effettivi e supplenti avviene con il meccanismo del voto previsto per l'elezione degli amministratori; alla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti compete l'elezione di almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente. Al comune di Polverigi spetta la nomina di due sindaci effettivi e di un supplente.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una volta sola, consecutiva.

L'assemblea designerà il Presidente del Collegio e fisserà il compenso da corrispondere ai Sindaci previsto dalle tariffe professionali in vigore. Qualora dette tariffe prevedono un minimo ed un massimo, il compenso fissato sarà pari al minimo.

Al Collegio Sindacale, eventualmente nominato, spetta anche la funzione di controllo contabile ove l'assemblea non preveda espressamente la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Nell'ipotesi che l'assemblea dei soci nomini il Sindaco Unico a sensi del primo comma dell'art. 2477, questo sarà composto da un solo membro effettivo che in possesso di requisiti di legge sarà nominato dal Comune di Polverigi nella vigenza di un organo amministrativo collegiale; nell'eventualità che l'organo amministrativo sia costituito dall'amministratore unico il Sindaco Unico verrà nominato dal socio di minoranza.

Il Sindaco dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile per una volta sola, consecutiva.

L'assemblea fisserà il compenso da corrispondere al Sindaco nel rispetto delle tariffe professionali in vigore.

Al Sindaco Unico, eventualmente nominato, spetta anche la funzione di controllo contabile ove l'assemblea non preveda espressamente la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

#### TITOLO VI

#### Del bilancio e degli utili

#### Art. 25 - ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1 (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre, incluso il primo anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni, ovvero, entro centottanta (180) qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio di previsione della Società per l'esercizio successivo corredato da una propria relazione sul prevedibile andamento della gestione, e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

#### Art 26 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

L'utile netto dell'esercizio, è ripartito nel modo seguente:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo, viene destinato secondo le determinazioni dell'Assemblea e attribuito ai soci in proporzione al capitale sociale posseduto e verrà distribuito secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà fissato dall'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

#### TITOLO VII

### Dello scioglimento e della liquidazione

# Art. 27 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea con i quorum di cui all'articolo 12 (dodici) del presente Statuto determina le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi, ferme le disposizioni degli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile.

# Art. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero tra i soci nonché tra gli eredi di socio defunto e gli altri soci e/o la società, connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente atto costitutivo e/o dello statuto sociale e successive modificazioni, nonché , in generale, in ordine ai rapporti societari, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, in conformità al Regolamento di procedura della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Ancona, che i soggetti interessati espressamente dichiarano di conoscere e accettare, anche in riferimento alle modalità di nomina degli arbitri.

Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale, secondo diritto.

Nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura civile (artt. 816 e ss.) e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825 commi 2 e 3, c.p.c.

#### Art. 29 - RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile (così come modificato dal citato Decreto Legislativo 17.1.2003 n.6 nonché dal citato Decreto Legislativo 28 dicembre 2004 n.310) e nelle leggi vigenti in materia.

FIRMATI: Gianluca Pierpaoli - Andrea Scoccianti Notaio	